

Roma, 24 novembre 2025

**Circolare n. 248/2025**

**Oggetto: Finanziamenti – Tributi – *Piano Transizione 5.0* – Nuovo termine per la validità della presentazione delle domande di accesso al beneficio – Art.1 del Decreto legge 21.11.2025, n.175, su G.U. n.271 del 21.11.2025.**

Come è noto, il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* ha recentemente comunicato che, alla luce della riduzione delle risorse disponibili per il cd *Piano Transizione 5.0* da 6,3 miliardi a 2,5 miliardi di euro dovuta alla rimodulazione del PNRR, le domande per accedere al beneficio presentate successivamente al 7 novembre scorso avrebbero ricevuto esito negativo (seppure la misura fosse originariamente prevista fino a tutto il 2025), assicurando comunque la conferma della validità e dell'ordine di presentazione di tali domande nel caso di rifinanziamento della misura.

Le imprese hanno comunque continuato a presentare le domande contenenti i progetti di investimento e, pertanto, si è venuta a creare una robusta lista d'attesa e le risorse richieste sono arrivate alla cifra di 3,9 miliardi di euro (1,4 miliardi di euro in più rispetto al tetto già raggiunto).

A seguito del confronto aperto sul tema tra Governo e Associazioni, con il provvedimento indicato in oggetto è stata prevista una autorizzazione di spesa pari a 250 milioni di euro ed è stato disposto che le domande saranno considerate valide se presentate **entro le ore 18.00 del 27 novembre 2025** (termine comunque in anticipo rispetto alla data originaria del 31 dicembre 2025) utilizzando la relativa piattaforma informatica disponibile sul sito del GSE – Gestore dei Servizi Energetici (<https://www.gse.it/>); è stato inoltre previsto che il GSE potrà richiedere alle imprese richiedenti eventuali integrazioni delle domande in caso di incompletezza o di dati non leggibili (è esclusa invece la sanatoria per carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici) che dovranno essere inviate entro il termine perentorio del **6 dicembre 2025**, pena l'esclusione dal beneficio.

Relativamente alle esclusioni dal beneficio disciplinate dalla normativa sulla misura (art.38 c.18 del DL n.19/2024 come convertito dalla L.n.56/2024 e successivamente modificato dalla L.n.207/202), cioè il divieto di cumulo del credito d'imposta di *Piano Transizione 5.0* con il credito d'imposta di *Piano Industria 4.0*, è stato chiarito che le imprese non potranno presentare domanda di accesso a entrambe le due misure per i medesimi beni oggetto di agevolazione (molte imprese hanno infatti agito in questo modo per precauzione, esauendo quindi anche le risorse di *Piano Industria 4.0*).

Qualora alla data del 22 novembre scorso (giorno di entrata in vigore del provvedimento) le imprese abbiano già presentato domanda per entrambe le misure, le stesse dovranno scegliere per quale delle due optare entro il medesimo termine del **27 novembre**; quale clausola di salvaguardia, è stato previsto che nel caso in cui le

imprese scelgano *Piano Transizione 5.0* ma il beneficio non potrà essere riconosciuto a causa del superamento delle risorse stanziare potranno accedere al *Piano Industria 4.0*, fermi restando i relativi limiti delle risorse previste.

È stato inoltre precisato che, nel caso in cui le imprese abbiano prenotato le risorse di entrambe le misure e siano risultate beneficiarie a seguito di comunicazione di completamento dell'investimento, dovranno scegliere entro cinque giorni dalla richiesta del GSE a quali risorse intendano rinunciare, pena la decadenza dal beneficio, in modo tale da permettere al GSE di svincolare le risorse relative.

**Cristiana Marrone** Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [234/2025](#), [15/2024](#), [180/2024](#) e [103/2024](#)

**Responsabile di Area** Allegato uno  
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.271 del 21.11.2025

**DECRETO-LEGGE 21 novembre 2025, n. 175**

**Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in materia di investimenti e per garantire il regolare svolgimento delle attività economiche;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

**Emana**  
**il seguente decreto-legge:**

#### **Art. 1**

#### **Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0**

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, possono essere presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del GSE, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta. Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024.

2. L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche per uno dei due crediti d'imposta. Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.

3. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11-ter è sostituito dal seguente: «11-ter. Il GSE esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.»;

b) il comma 16 è sostituito dal seguente: «16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli e dell'attività di vigilanza di cui al comma 11-ter sia rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia già avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025, e 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno, si provvede:

a) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 34, come assegnate ai sensi dell'articolo 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022 e quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;

c) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025 mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

### **Art. 3 Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 novembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio  
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del  
made in Italy

Foti, Ministro per gli  
affari europei, il PNRR e  
le politiche di coesione

Visto, il Guardasigilli: Nordio